



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sinistri stradali, diritto dell'assicurato ad ottenere la refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio

In tema di sinistri stradali, nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto, sancito dall'art. 1917, comma 3, c.c., dell'assicurato ad ottenere la refusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l'assicurato abbia deciso di costituirsi in giudizio senza avere interesse a resistere alla domanda o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. E se la condotta dell'assicuratore appare adeguata e, dunque, l'interesse dell'assicurato, se sussistente, è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la refusione delle spese ex art. cit.

NDR: in tal senso Cass. 9948/2017.

Tribunale di Roma, sentenza del 5.7.2021, n. 11513

...omissis...

All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolte le parti in causa.

Il rapporto dell'autorità, infatti, non consente di ritenere chiarita la modalità di accadimento dell'incidente e l'unico testimone, indotto da parte attrice e regolarmente escusso, ha dichiarato, sia per iscritto con dichiarazione prodotta in un secondo momento ai verbalizzanti, sia in sede di escussione testimoniale, di non aver assistito al fatto ma di aver visto il ciclista già in terra, una vettura ferma più avanti, la sua conducente già accanto al ciclista infortunato come riferito una prima volta, in procinto di avvicinarsi a questi come riferito in sede di escussione testimoniale.

In particolare, gli agenti di polizia Roma Capitale, giunti sul luogo del fatto a distanza di circa 40 minuti dall'incidente, riscontravano la presenza sul luogo del fatto della sola automobilista, poiché il ciclista era già stato trasportato in autoambulanza al pronto soccorso *omissis*, accertavano che i veicoli coinvolti erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, raccoglievano le dichiarazioni della conducente dell'automobile, non reperivano testimoni oculari, né riscontravano al suolo tracce di frenata riconducibili ai mezzi coinvolti, davano atto della presenza, al loro arrivo, dei Carabinieri (i quali gli fornivano i dati del conducente del velocipede), provvedevano ai rilievi dei danni visibili sui due mezzi coinvolti (per la vettura, lieve incisione parafango posteriore destro altezza ruota e portiera posteriore destra parte centrale, con piccola ammaccatura), precisando anche che "...il veicolo "B" era stato già affidato dal conducente a persone di sua fiducia, prima del trasporto all'ospedale...", annotando infine a verbale che in data 27.10.2017 pervenivano le dichiarazioni del conducente del velocipede e di un teste.

Nella sua dichiarazione, il testimone An. Di Ma. ha chiarito di non aver assistito all'incidente ma di aver visto l'attore già in terra "...con accanto una signora che cercava di prestargli soccorso e una autovettura a terra a ca 100 metri di distanza...", diversamente peraltro da quanto dichiarato sul punto dall'attore, avendo egli precisato che si avvicinò immediatamente a lui il teste An., e successivamente sopraggiunse la conducente della vettura.

Ascoltato nel corso dell'istruttoria, il testimone An. Di Ma. ha ribadito di non aver assistito all'incidente.

Tali essendo le uniche risultanze probatorie acquisite in atti, stante la versione diametralmente opposta resa dalle parti in causa (assumendo l'attore di essere stato superato a sinistra dalla vettura che, girando subito dopo a destra, gli tagliava la strada e lo urtava, assumendo i convenuti che l'attore tentò di superare a destra la vettura impegnata in una segnalata e consentita manovra di svolta a destra, finendo così per urtarla), deve applicarsi il disposto di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., secondo cui "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli" (cd. presunzione di corresponsabilità).

Ne consegue che i convenuti, presunti corresponsabili del sinistro, vanno condannati in solido a risarcire il 50% del danno occorso all'attore in occasione del sinistro.

Ciò posto e in punto di quantum si rileva quanto segue.

Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore, di anni 56 al momento del fatto, ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.

Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.: *omissis*.

Quanto al danno al mezzo, esaminata la descrizione dei danni come effettuata dagli agenti intervenuti, tenuto conto del valore ante sinistro del mezzo e della sua vetustà, preso atto delle indicazioni fornite da parte attrice (che ha depositato un preventivo di spesa che, in quanto tale, non costituisce prova del danno in quanto documento proveniente da un terzo) e dalla compagnia convenuta, in difetto di ulteriori elementi, appare equo riconoscere per tale danno l'importo di € 350,00.

Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.

In particolare, non è stato adeguatamente dimostrata da parte attrice la lamentata perdita di guadagno (per la mancata corresponsione, nel periodo di assenza dal lavoro, delle indennità accessorie), risultando la documentazione prodotta (dichiarazione della ragioneria del Ministero di

appartenenza relativa ai quattro mesi precedenti al sinistro) del tutto inidonea a consentire tale verifica e la conseguente stima del danno in questione.

Spetta pertanto a *omissis* il complessivo importo all'attualità di € 5.749,55 (pari al 50% di € 11.499,11).

Sul detto importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.

Nulla è invece dovuto a titolo di lucro cessante in quanto l'entità del credito liquidato lascia ritenere che la somma, se tempestivamente percepita, sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.

Quanto alla domanda spiegata dai convenuti *omissis* nei confronti della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1917 c.c., giova rilevare che, in tema di sinistri stradali "nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto, sancito dall'art. 1917, comma 3, c.c., dell'assicurato ad ottenere la refusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l'assicurato abbia deciso di costituirsi in giudizio senza avere interesse a resistere alla domanda o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. E se la condotta dell'assicuratore appare adeguata e, dunque, l'interesse dell'assicurato, se sussistente, è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la refusione delle spese ex art. cit." (cfr. Cass. n.9948/2017).

Nel caso di specie manca anzitutto ogni riferimento al contratto di assicurazione, che i convenuti *omissis* non hanno prodotto, impedendo in tal modo a questo giudicante la verifica dei termini contrattuali in punto di difesa; inoltre, non vi è dubbio alcuno circa l'efficacia della difesa prestata dalla compagnia assicurativa nell'interesse del proprio assicurato.

Ne consegue il rigetto della relativa domanda.

L'esito del giudizio ed il notevolissimo divario fra *petitum* e *decisum* giustificano la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza rigettata, così provvede: condanna *omissis*, in solido fra loro, al pagamento in favore di *omissis* e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 5.749,55 oltre interessi come in motivazione; rigetta la domanda ex art. 1917 c.c. spiegata da *omissis* nei confronti dell' *omissis*; compensa le spese di lite fra le parti e pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

